

Milano, 11 novembre 2022

Spettabile Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente - ARERA

protocollo@pec.arera.it
info@arera.it

**Consultazione "Criteri e condizioni per il sistema di approvvigionamento a termine di
capacità di stoccaggio elettrico"**

Osservazioni di ITALIA SOLARE

Considerazioni generali

Italia Solare condivide il disegno di mercato prospettato da Arera, allo stesso tempo, al fine di mantenere massima trasparenza, sottopone all'Autorità la possibilità di introdurre la figura di un ente terzo indipendente per la redazione dello studio (di seguito Studio) di cui al paragrafo 2.11 e della relazione (di seguito Relazione) di cui al paragrafo 5.4 del documento di consultazione 393/22/R/eel.

Si ricorda che Anie ed RSE (Ricerca per i Servizi Energetici) hanno prodotto negli anni il cosiddetto "Libro Bianco degli accumuli" che è arrivato alla terza edizione. Si propone, pertanto, di valutare la figura di un ente terzo indipendente che elabori lo Studio e la Relazione o, in alternativa, che validi quello elaborato da Terna. Italia Solare inoltre concorda sulla necessità che tale studio sia aggiornato ogni due anni, salvo ridurre tale tempistica ad un anno nel caso in cui le dinamiche di mercato e delle sue innovazioni facciano emergere l'esigenza di accorciamento delle tempistiche.

Si ritiene infine necessario avere un maggior dettaglio circa le tempistiche implementative delle fasi prospettate all'interno del documento attraverso l'elaborazione di un cronoprogramma contenente, ad esempio, indicazione del trimestre di svolgimento della specifica fase (es. pubblicazione studio, procedura d'asta, avvio servizio ecc.)

Spunti di consultazione

Q1: Si condividono gli orientamenti dell'Autorità circa i criteri e le condizioni per l'individuazione dei parametri contrattuali standard? In caso di risposta negativa, si prega

di motivare.

Si condividono gli orientamenti generali. Italia Solare ritiene, però, che, per quanto riguarda i sistemi di accumulo di tipo elettrochimico, sia necessario avere maggiori dettagli circa la logica di utilizzo delle unità di produzione.

Il meccanismo prospettato da Arera implica che l'operatore sia in grado di prevedere tutti i costi associati allo sviluppo e all'esercizio di una determinata tecnologia, e che, in base alle previsioni, l'operatore stimi un'offerta economica da proporre in asta.

Si segnala che, per quanto riguarda i sistemi di accumulo di tipo elettrochimico, i costi di esercizio dell'unità di produzione sono fortemente legati alla logica di utilizzo; la ciclicità, ad esempio, incide fortemente sulle performance nel tempo. Si propone pertanto di aggiungere ai parametri contrattuali standard il numero di cicli di carica/scarica associando il periodo di tempo in cui i cicli possono essere eserciti. In questo modo l'operatore sarà in grado di stimare i costi operativi e quindi di costruire un business case attendibile nonché potrà definire a priori una congrua offerta al fine di essere conformi alle prestazioni che saranno richieste da contratto.

Q2: Si condivide, in particolare, l'esigenza di svolgere procedure competitive distinte per tecnologia, nel caso in cui le tecnologie di riferimento in grado di soddisfare il fabbisogno si differenziassero in modo significativo dal punto di vista dei parametri tecnici e/o dei tempi di realizzazione e/o delle vite utili? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Si condivide l'approccio generale proposto da Arera. Italia Solare ritiene che tale approccio, nel caso di due tecnologie di riferimento in grado di soddisfare un unico fabbisogno, sia il più indicato al fine di raggiungere con efficacia gli obiettivi illustrati da Arera nel paragrafo 1 del documento di consultazione. Nel dettaglio si condivide quanto espresso al punto 2.20 lettera c), in cui l'Autorità prevede, al fine di collegare le due aste preservando la neutralità tecnologica, che il premio annuo massimo applicato nella seconda asta sia inferiore rispetto al premio marginale della prima asta. Si segnala che, qualora lo Studio indichi che il costo associato allo stoccaggio di lungo termine di cui al paragrafo 2.20 lettera b) sia inferiore al prezzo marginale, all'esito della prima asta si potrebbe palesare il rischio di una sovraremunerazione.

Italia Solare propone altresì che le procedure concorsuali per l'assegnazione dei contratti derivanti dalle due aste siano regolamentate alla stessa stregua di quanto proposto al punto 3.21 del documento di consultazione, ossia:

- a) le procedure di assegnazione consentano di promuovere il processo di scoperta dei prezzi da parte dei partecipanti;
- b) l'articolazione geografica delle procedure sia zonale;

- c) l'impostazione delle procedure consenta di contrastare efficacemente strategie opportunistiche dei partecipanti e di promuovere, nel processo iterativo di scoperta del prezzo, la concorrenza tra i medesimi.

Q3: Nel caso di impianti caratterizzati da una vita utile superiore alla durata del periodo di consegna, si condivide l'opportunità di prevedere negli schemi contrattuali quanto indicato al punto 2.23? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Si condivide l'approccio. Si segnala che, al fine di garantire al sistema di continuare a usufruire della risorsa approvvigionata, sia necessario individuare un soggetto terzo che possa validare la revisione del premio in funzione del grado di ammortamento e delle esigenze di manutenzione sia ordinaria che straordinaria dell'impianto. Si propone che alla fine del periodo di consegna sia indetta una nuova procedura dedicata in coerenza con quanto descritto nel paragrafo 2.20.

Q4: Si condividono gli orientamenti dell'Autorità circa l'obbligo di rendere disponibile a soggetti terzi la capacità contrattualizzata per l'esercizio, sui mercati dell'energia, di prodotti di time shifting attraverso il meccanismo di pooling sopra descritto? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Si condivide l'orientamento generale dell'Autorità, ma si richiedono alcuni chiarimenti. Italia Solare concorda che il pooling sia coordinato da Terna, che ogni stoccaggio abbia un proprio punto di dispacciamento dedicato e che quindi, come descritto al punto 2.35, non si prevedano forme di aggregazione degli stoccaggi. Si ritiene tuttavia che questo approccio sia condivisibile solo per la gestione dei prodotti di time shifting, mentre le suddette forme di aggregazione siano possibili nel momento in cui gli stoccaggi operano nel Mercato dei Servizi di Dispacciamento (MSD). Escludere le forme di aggregazione, nel caso di MSD, risulterebbe non coerente con quanto previsto nei progetti pilota UVAM e Fast Reserve. Si segnala altresì che la supervisione diretta da parte di Terna sulle unità non rilevanti sia possibile tramite l'installazione di un Controllore Centrale di Impianto (CCI) dedicato.

Q5: Si condividono gli intendimenti dell'Autorità in merito agli obblighi di offerta sul MSD da parte dei titolari delle risorse di stoccaggio? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Si condivide l'approccio proposto in merito agli obblighi di offerta. Si richiedono alcuni chiarimenti circa la remunerazione derivante dalla partecipazione a MSD. Nello specifico, al paragrafo 2.33 lettera e) si richiede che i margini di segno positivo sul MSD relativi allo stoccaggio considerato e attinenti alla quota di movimentazioni all'interno del ciclo di carica

e scarica che determineranno un saldo nullo di energia accumulata in relazione allo stoccaggio medesimo siano trattenuti da Terna. Si chiede di chiarire la locuzione "saldo nullo di energia accumulata" e di esplicitare se tutti i ricavi effettuati su MSD siano trattenuti da Terna al fine della riduzione del corrispettivo per il finanziamento del meccanismo. In questa casistica, si richiede di esplicitare quale sia la modalità di gestione dei servizi MSD "a scendere" e nello specifico se i corrispettivi dovuti a Terna per l'erogazione del servizio "a scendere" sia onere del Titolare del dispositivo o vengano restituiti da Terna.

Al fini di una corretta valutazione economica in fase di partecipazione alle aste, se da un lato sia comprensibile che i costi delle perdite della ciclicità dello stoccaggio (ciclo di carica/scarica) siano a carico degli operatori, dall'altro lato appare meno comprensibile che i costi delle perdite da stoccaggio siano a carico degli operatori allorquando gli accumuli siano in una situazione di stand-by in attesa che arrivi un ordine di dispacciamento di Terna: in tali casi l'accumulo pur senza prestare alcun servizio di dispacciamento è soggetto ad un decadimento dello stato di carica per il solo motivo di essere "in riserva calda" pronto ad intervenire. Sarebbe importante chiarire la regolamentazione relativa alle perdite da stand-by.

Infine, per quanto riguarda l'erogazione di servizi che implicano che Terna riservi bande di capacità (punto 2.36) Italia Solare ritiene fondamentale definire a priori la banda oggetto di riserva e le modalità di esercizio della banda medesima, ad esempio tramite la definizione di un numero massimo di cicli di carica/scarica annui che possano essere eserciti per riserva primaria e/o fast reserve.

Si richiede inoltre di chiarire come si coniughi il fatto che Terna possa riservarsi bande di capacità per usi in potenza (primaria) già inclusi nella remunerazione della procedura concorsuale di cui al punto 2.20 con la previsione del TIDE (Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico) di implementare aste settimanali remunerate in €/MW/week per la fornitura del servizio di riserva primaria. In particolare, si ritiene opportuno specificare quali siano i criteri di priorità con cui Terna dovrà chiamare gli stoccaggi ex art. 18 D.lgs. 210/2021 con gli stoccaggi diversi da quest'ultimo.

Q6: Si condivide l'impostazione che si intende adottare in relazione ai criteri relativi al sistema di garanzie? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Nessun commento.

Q7: Si condividono gli orientamenti dell'Autorità circa il sistema di penali da applicare in caso di violazione degli obblighi contrattuali? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Nessun commento.

Q8: Si condivide il contenuto del presente documento per quanto attiene ai requisiti di partecipazione alle procedure competitive? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Italia Solare condivide parzialmente la proposta di Arera per quanto attiene ai requisiti di partecipazione alle procedure.

In primo luogo, si ritiene eccessivamente limitante circoscrivere la partecipazione agli impianti che hanno ottenuto le necessarie autorizzazioni (paragrafo 2.48 lettera b)). In tale ambito Italia Solare propone che sia data priorità agli impianti autorizzati (secondo la logica prevista dal Capacity Market), ma che non siano esclusi a priori gli impianti che non abbiano ancora completato l'iter autorizzativo. Qualora questa soluzione non sia percorribile si richiede che all'interno del cronoprogramma proposto nelle osservazioni generali, sia previsto un periodo di almeno 12 mesi tra la pubblicazione della disciplina da parte di Terna e lo svolgimento della procedura d'asta.

Per quanto riguarda il punto 2.48 lettera a) si ritiene che limitare l'ammissione della procedura ai soli impianti nuovi possa implicare, nel breve termine, un rallentamento nello sviluppo di progetti di stoccaggio. Come indicato sul portale del Ministero della Transizione Ecologica, circa 4,6 GW di accumulo elettrochimico sono attualmente in via di sviluppo senza accesso a meccanismi di incentivazione (Capacity Market e Fast Reserve). Alla luce del nuovo servizio vi è la possibilità che gli operatori decidano di rallentare l'entrata in esercizio delle Unità di Produzione al fine di poter accedere alla remunerazione fissa. Per evitare di rallentare lo sviluppo e la diffusione dei sistemi di accumulo si propone, pertanto, di contemplare la partecipazione anche di impianti esistenti, prevedendo per gli stessi la conclusione di contratti annuali con remunerazione fissa, anche inferiore rispetto alle unità classificate come nuove, secondo la logica proposta nel Capacity Market.

Q9: Si condividono gli intendimenti dell'Autorità circa la definizione della domanda nelle procedure concorsuali e la valorizzazione di eventuali extra-prestazioni fornite dalla capacità contrattualizzata? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità, ma si chiede di spiegare il motivo per il quale nella fase sperimentale, per agevolare l'implementazione del meccanismo, Terna potrà

suddividere il sistema in aree tra loro isolate. Si ritiene più opportuno suddividere il sistema per aree interconnesse.

Q10: Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in relazione ai criteri di selezione delle offerte e di formazione del prezzo da applicare nelle aste di approvvigionamento di capacità di stoccaggio? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

In riferimento a quanto proposto al paragrafo 2.58, Italia Solare propone di adottare il metodo del premio marginale per tutte le procedure.

Q11: Si condivide quanto illustrato nella sezione 2.d rispetto agli obblighi di Terna in tema di trasparenza? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Si condivide fortemente l'orientamento dell'Autorità riguardo quanto illustrato nella sezione 2.d e si ricorda quanto esplicitato in risposta al quesito Q8, ovvero che sia previsto un periodo di almeno 12 mesi tra la pubblicazione della disciplina da parte di Terna e la procedura d'asta, qualora sia necessario aver completato l'iter autorizzativo prima della procedura stessa.

Q12: Si condivide l'esigenza espressa dall'Autorità di raccordare i diversi segmenti di approvvigionamento a termine presenti nel disegno di mercato italiano? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Italia Solare condivide quanto proposto dall'Autorità.

Q13: Si ritengono condivisibili gli orientamenti dell'Autorità circa la costruzione dei prodotti di time shifting? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Si condividono gli orientamenti dell'Autorità. Con riferimento al punto 3.10 si segnala che il criterio di ripartizione con cui Terna riallocherebbe tra gli accumuli del pooling gli esiti del time-shift potrebbe sia penalizzare la partecipazione dei titolari di stoccaggi esistenti che risultare poco efficiente dal punto di vista del sistema. Nello specifico, secondo l'attuale proposta gli impianti esistenti non percepiscono la remunerazione a termine; hanno pertanto diritto al premio derivante dalle procedure di assegnazione dei prodotti di time shifting, ma senza la possibilità di individuare un valore al di sotto del quale esercire il sistema di accumulo possa ritenersi antieconomico. Inoltre, di fatto, esercire un impianto esistente sarebbe un maggior costo per il sistema, che si annullerebbe qualora Terna riallocasse la capacità ai soli accumuli ex art. 18 D.lgs. 210/2021. Per questa ragione si ribadisce la possibilità indicata in risposta al quesito Q8, ovvero quella di permettere l'accesso al meccanismo ai sistemi di accumulo esistenti prevedendo un premio fisso, anche inferiore rispetto al premio disponibile per la capacità nuova.

Q14: Si condividono i criteri e le condizioni sopra illustrati in merito alle procedure competitive organizzate dal GME? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Italia Solare condivide pienamente quanto prospettato dall'Autorità nel documento di consultazione.

Q15: In particolare, è condivisibile l'introduzione di vincoli alle quantità assegnabili ai singoli operatori di mercato? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Italia Solare condivide pienamente quanto prospettato dall'Autorità nel documento di consultazione.

Q16: Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in relazione ai diritti e agli obblighi degli assegnatari dei prodotti di time shifting? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Si condividono gli orientamenti dell'Autorità.

Q17: Sono condivisibili i criteri per la determinazione del corrispettivo a copertura dei costi per l'approvvigionamento a termine della capacità di stoccaggio, di cui alla sezione 4? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

I criteri individuati dall'Autorità sono condivisibili.

Q18: Diversamente da quanto prospettato nella sezione 4, si ritiene preferibile che l'onere netto annuo sostenuto da Terna nell'ambito del sistema di approvvigionamento a termine della capacità di stoccaggio sia ripartito tra gli utenti del dispacciamento in prelievo in funzione, parzialmente o integralmente, della potenza di prelievo o in base all'energia prelevata che maggiormente gode dei benefici degli stoccaggi (es. prelievi serali e notturni)?

Ai fini della diffusione di accumuli al di fuori della disciplina di cui all'art. 18 D.lgs. 210/2021, Italia Solare ritiene interessante e suggerisce di adottare la proposta dell'Autorità di ripartire l'onere netto annuo sostenuto da Terna in base all'energia prelevata che maggiormente gode dei benefici degli stoccaggi, ossia le ore serali e notturne. Un utente finale che installa sistemi di accumulo avrebbe, infatti, tutto l'interesse a ridurre i prelievi di energia elettrica dalla rete nelle ore in cui il corrispettivo di dispacciamento è maggiore.

Q19: Si condividono gli orientamenti dell'Autorità circa i criteri e le condizioni per lo sviluppo diretto della capacità di stoccaggio da parte di Terna? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.



**ITALIA
SOLARE**

il fotovoltaico è di tutti

Italia Solare apprezza le proposte di indirizzo dell'Autorità, ma evidenzia alcune criticità.

Si ricorda quanto indicato nelle considerazioni generali in cui si è sottoposta all'Autorità la possibilità di introdurre la figura di un ente terzo indipendente per la redazione/validazione dello Studio e della Relazione.

In merito alla possibilità di Terna di realizzare direttamente i progetti in caso di mancata copertura dell'intero fabbisogno oggetto di una procedura d'asta, anche a seguito dell'eventuale ripetizione della procedura, si segnalano i seguenti aspetti:

- secondo quanto indicato alla lettera a) del punto 5.7, sembrerebbe che Terna sia in grado di scegliere quali progetti realizzare o meno e quali volumi approvvigionare. Ciò implicherebbe che alcuni dei contratti standard, qualora non siano selezionati da Terna, possano realmente incorrere in una barriera alla realizzazione;
- relativamente alla lettera b) del punto 5.7, le tempistiche realizzative degli stoccaggi dovrebbero essere le medesime o inferiori a quelle previste dalle procedure concorsuali cui partecipano gli operatori di mercato. In caso contrario si propone di riproporre la procedura concorsuale agli operatori di mercato;
- relativamente alla lettera c) del punto 5.7, il costo di realizzazione degli stoccaggi a cura di Terna non dovrebbe superare il costo messo a budget dalle procedure concorsuali, ossia il costo dei premi aggiudicati dagli operatori di mercato a seguito delle procedure concorsuali, decurtato dei costi delle garanzie che gli stessi operatori devono rilasciare a Terna e dai costi stimati per il rischio penali.